Sentenza: 26/2/2010, n.68

Materia: prorogatio dei consigli regionali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati:articolo 86 comma 3 dello statuto della Regione Abruzzo quale norma interposta in relazione agli articoli 121 secondo comma e 126 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n.14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n.2 Provvedimenti urgenti a tutela della costa Teatina) e legge Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n.17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs 156/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale)

Esito: illegittimità costituzionale delle due leggi in oggetto per violazione dell'articolo 86 terzo comma stat. reg. in relazione all'articolo 123 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Con due distinti ricorsi, poi riuniti in un'unica pronuncia per l'identità del profilo di illegittimità costituzionale in entrambi sollevato, il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna le due leggi della regione Abruzzo, nel loro intero testo, lamentando preliminarmente la violazione dell'articolo 86 comma 3 dello statuto regionale il quale prevede la prorogatio del Consiglio e della Giunta regionale sino alla proclamazione degli effetti delle nuove elezioni, quale norma interposta degli articoli 121, secondo comma e 126 della Costituzione. In subordine vengono impugnati anche singoli articoli delle due leggi per violazione di altri parametri costituzionali.

Secondo l'Avvocatura dello Stato le due leggi regionali, approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio regionale e all'indizione delle elezioni regionali, quindi in regime di prorogatio, non rappresentano l'esercizio di un'attività di carattere contingibile ed urgente.

I Consigli regionali, disponendo dopo la fine della legislatura, solo di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, possono infatti deliberare solo in casi straordinari e di urgenza o nel caso di atti dovuti. Nella fattispecie, con la violazione della citata norma interposta, si sarebbe quindi determinato la lesione dell'articolo 121 secondo comma nonché dell'articolo 126 Cost, in quanto l'approvazione delle due leggi avrebbe ridotto la portata degli effetti dello scioglimento del Consiglio.

La Corte giudica fondate le questioni di legittimità ora descritte, che presentano carattere assorbente rispetto alle altre censure.

Nel richiamare la propria giurisprudenza sul punto, successiva alle modifiche costituzionali di cui alle l.cost. 1/1999 e 3/2001, la Consulta afferma che la disciplina della eventuale prorogatio rientra negli oggetti di competenza dello

statuto regionale ma che tale disciplina statutaria deve essere, ex articolo 123 Cost, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione. Lo statuto abruzzese, all'articolo 86 comma 3, prevede la prorogatio del Consiglio e della Giunta in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, senza, tuttavia, limitare in alcun modo i poteri esercitabili dagli organi regionali in tale periodo ai meri adempimenti urgenti ed indifferibili. Ora, argomenta la Corte, tale disposizione, così come le analoghe di altre regioni, non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti indifferibili ed urgenti e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri regionali. L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa prorogatio a livello nazionale, come confermato dalla prassi parlamentare e dalla stessa giurisprudenza della Corte che, nel riconoscere l'istituto della prorogatio per le assemblee regionali, l'ha sempre inquadrato come eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale.